



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 2764/2020

Determinazione n. 2074 del 10/11/2020

Oggetto: GIO' ENERGIA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 E S.M.I. - CENTRALE IDROELETTRICA IN COMUNE DI NOVARA, LOCALITA' AGOGNATE - AGGIORNAMENTO PER RIDUZIONE POTENZA IMPIANTO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con D.D. n. 1113/2016 è stata rilasciata alla ditta Giò Costruzioni S.r.l. ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto idroelettrico, nonché alla realizzazione delle opere connesse, per lo sfruttamento della acque del torrente Agogna, con potenza elettrica nominale di 426 kW, in comune di Novara, località Agognate, Foglio 27, mapp. 148, 150 e 153, Foglio 18 mapp. 13 e Foglio 28 mapp. 14;
- il suddetto provvedimento costituisce altresì giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto;
- con D.D. n. 1461/2020 l'Autorizzazione Unica è stata volturata alla ditta Giò Energia S.r.l.;
- con nota prot. prov. n. 23645 del 29/09/2020 è stata concessa la proroga per l'inizio lavori all'1 luglio 2021, fissando il termine per la loro conclusione all'1 luglio 2022, precisando che la mancata conclusione nei predetti termini comporterà obbligatoriamente la presentazione da parte della Ditta di una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica al Comune di Novara;

Considerato che in data 14 agosto 2020, prot. Prov. n. 19937 è pervenuta da parte di Giò Energia S.r.l. l'istanza di riduzione della potenza nominale autorizzata con D.D.1113/2016 da 426 kW a 399 kW e che nell'istanza è stato precisato che la variazione richiesta:

- non determina modifica dell'ubicazione delle opere ricadenti in comune di Novara;
- non determina modifica delle opere idrauliche oggetto di nulla osta ai sensi del R.D. 523/1904 e del regolamento regionale 12/R/2004,
- non determina modifica delle opere autorizzate in ambito di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04;
- non determina modifica alle condizioni contenute nella convenzione di couso con l'Associazione Irrigazione Est Sesia inerente la traversa sul torrente Agogna;
- non determina modifica alle opere di connessione alla rete di distribuzione MT;
- non determina modifica alle aree di cantiere, ai volumi di scavo o alle interferenze con la viabilità esistente rispetto a quanto valutato;

dato atto che con nota prot. Prov. n. 21770 del 10/09/2020 è stata convocata per il giorno 9 ottobre 2020 la prima seduta di Conferenza di Servizi in modalità asincrona ed in esito alla stessa sono pervenuti i seguenti contributi:

- Associazione Irrigazione Est Sesia, prot. Prov. n. 2488/2020 nel quale viene richiesta la realizzazione della rampa di accesso al cavo Dassi di larghezza pari ad almeno 3,20 m e del rivestimento dell'alveo del cavo in massi fino all'immissione della rampa nonché riaffermata la mancata condivisione della convenzione di couso allegata alla D.D. 1113/2016;
- Regione Piemonte – Direzione Ambiente Energia e Territorio – Settore Copianificazione Urbanistica Area Nord Est, prot. Prov. n. 22186/2020 in cui si dichiara la non competenza del Settore ad esprimersi;
- Regione Piemonte – Direzione Ambiente Energia e Territorio - Settore Territorio e Paesaggio, prot. Prov. n. 22951/2020, in cui si precisa che la competenza ad esprimersi per il progetto di riduzione di potenza della centrale è in capo all'Amministrazione comunale;
- Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Tecnico regionale Novara e Verbania, prot. Prov. n. 23477/2020, in cui si conferma il nulla-osta ai soli fini idraulici già rilasciato, ribadendo l'obbligo del rispetto delle "Condizioni generali per interventi soggetti al rilascio di Nulla osta idraulico";
- Provincia di Novara – Ufficio Pianificazione Risorse Idriche e VAS, prot. Prov. n. 24826/2020, nel quale viene indicato, con riferimento al Regolamento 10/R, che l'intervento appare qualificabile come modifica "non sostanziale" giacché riconducibile ai casi contemplati dal comma 3 dell'art. 27;
- Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa del suolo, prot. Prov. n. 24930/2020 nel quale si ricorda che con nota prot. n. 34942/2016 era stata trasmessa la determinazione dirigenziale n. 2133/2016 di approvazione del disciplinare di costruzione e autorizzazione alla costruzione per lo sbarramento fluviale in oggetto, al quale non risultano essere state apportate modifiche con la variante. Pertanto viene espresso il nulla osta di competenza alla variante proposta e si ribadisce la validità della determinazione di autorizzazione citata;
- Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, prot. Prov. n. 25069/2020 in cui viene richiesto di chiarire se l'intervento sia da assoggettare a nuova autorizzazione paesaggistica;

dato atto che, contestualmente all'invio degli esiti della suddetta seduta di Conferenza, con nota prot. 25500 del 16/10/2020, è stato richiesto al Comune di Novara di indicare, sulla base dei contenuti della nota della Soprintendenza, se l'intervento in oggetto fosse da assoggettare ad una nuova procedura di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica o se la tipologia di modifiche progettate non lo richiedesse;

Considerato che con nota prot. 27195 del 2/11/2020, il Comune di Novara ha comunicato che l'intervento richiesto prevede solo modifiche relative ad opere interne ed in applicazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 31/2007 (allegato A punto A.1 e A.31) il progetto non deve essere sottoposto a nuova autorizzazione paesaggistica, nel rispetto comunque delle tempistiche e delle prescrizioni riportate;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. la mancata comunicazione da parte dei Soggetti invitati in Conferenza della propria Determinazione entro i termini fissati equivalga ad assenso senza condizioni;

Considerato che le osservazioni contenute nella nota dell'Associazione Irrigazione Est Sesia non siano pertinenti all'oggetto del procedimento avviato, ma che riguardino contenuti della D.D. 1113/2016 avverso i quali non è stato presentato ricorso nei termini di legge;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare, per l'impianto idroelettrico da realizzare in comune di Novara, località Agognate, alla ditta Giò Energia S.r.l. la riduzione di potenza richiesta portandola da 426 kWe a 399 kWe tenuto conto che;

- non vi è incremento della portata media né di quella massima, bensì ne è prevista la riduzione;
- non vengono eseguite modifiche alle opere di restituzione né di derivazione ed alle infrastrutture più in generale;
- non è richiesta la riattivazione della procedura di valutazione di Impatto Ambientale;
- non sussiste ipotesi di incremento del rischio idraulico;

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di prendere atto degli esiti della seduta di Conferenza di servizi tenutasi in data 9 ottobre 2020;
- di aggiornare l'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. con D.D. n. 1113/2016 in capo alla ditta Giò Costruzioni S.r.l., e successivamente volturata con D.D. n. 1461/2020 alla ditta Giò Energia S.r.l., riducendo la potenza nominale autorizzata da 426 kW a 399 kW;
- di demandare a separato provvedimento l'adeguamento del disciplinare di concessione relativo all'impianto;
- di precisare che permangono invariate le prescrizioni di cui alla D.D. n. 1113/2016 e relativi allegati;
- di specificare che il presente provvedimento non costituisce modifica dei tempi di inizio e fine lavori così come indicati nella nota della Provincia di Novara prot. Prov. n. 23645 del 29/09/2020;
- di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Soggetti intervenuti nel procedimento e di metterne copia a disposizione del pubblico sul sito istituzionale dell'Ente,
- di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
- di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale